

CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO CHE MODIFICA L'ART. 27 DEL D.LGS. 81/08 E INTRODUCE LA PATENTE A PUNTI

**Legge 29 aprile 2024, n. 56 -
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 2
marzo 2024, n. 19, recante ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e
resilienza - PNRR**

*di Norberto Canciani**

 Il 30 aprile 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 29 aprile 2024 n. 56 di conversione del D.L. 2 marzo 2024 n. 19.

Con questo provvedimento normativo entra definitivamente in vigore la modifica dell'art. 27 del D.Lgs. 81/08 che introduce la "patente a punti".

Nel comma 19 dell'art. 29 di questa legge viene completamente riscritto l'art. 27 del D.Lgs. 81/08 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) e, conseguentemente, viene modificato l'art. 90 del D.Lgs. 81/08 introducendo, tra gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori, anche la verifica del possesso della patente prevista nel nuovo art. 27.

Nell'art. 157, che individua le sanzioni per committenti e responsabili dei lavori, tra le fattispecie sanzionate viene aggiunta anche la mancata verifica del possesso della patente citata.

Rispetto alla prima scrittura di questo nuovo art. 27 del D.Lgs. 81/08, oltre ad alcune modifiche marginali, sono stati introdotti meccanismi di attenuazione

degli effetti dell'introduzione della patente a punti rendendo, di fatto, estremamente difficile l'applicazione e dilazionando l'entrata in vigore anche attraverso il rimando alla emanazione di decreti ministeriali per la definizione delle procedure.

Con la nuova versione dell'art. 27 è scomparso il sistema di qualificazione che doveva riguardare tutte le imprese e i lavoratori autonomi e doveva essere basato sulla specifica esperienza, competenza e conoscenza nonché sull'applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi.

La nuova normativa definisce con la patente a punti un criterio di qualificazione che riguarda solo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri e ne subordina l'acquisizione al semplice possesso di requisiti già obbligatori per legge.

Nessuna verifica è prevista circa il possesso di una consolidata esperienza nonché di adeguate competenze e conoscenze.

Con questa nota riproponiamo una lettura critica di questo intervento normativo sulla base delle ulteriori modifiche introdotte nella fase di conversione in legge del decreto del 2 marzo.

Di seguito riportiamo, corredato di nostri commenti, l'attuale versione dell'art. 27 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dalla legge di conversione n. 56 del 29 aprile 2024:

1. **A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1 lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente**

* Presidente Associazione Ambiente e Lavoro

- autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:*
- a) iscrizione alla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura;*
 - b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;*
 - c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;*
 - d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;*
 - e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;*
 - f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.*
- 2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.*
 - 3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.*
 - 4. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla*

revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.

- 5. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.*
- 6. Il punteggio della patente subisce decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.*

Commento

Anche nella versione modificata dell'art. 27 rimane invariata la data di entrata in vigore della "patente a punti" ma tutta la procedura viene centralizzata all'Ispettorato nazionale del lavoro.

Viene prevista l'esclusione per le mere forniture e per le prestazioni di natura intellettuale mentre per le imprese che provengono dall'estero è previsto il possesso di un documento equivalente o comunque riconosciuto secondo la legge italiana. Non sono chiare le caratteristiche che dovrebbero avere queste documentazioni per essere ritenute valide.

Per quanto riguarda i requisiti per il rilascio della patente, a parte alcune correzioni marginali rispetto alla precedente versione che riguardano essenzialmente l'applicabilità ai lavoratori autonomi (vedi obblighi formativi e DVR), viene aggiunta la designazione del RSPP.

La modifica più rilevante in questa parte riguarda l'autocertificazione del possesso dei requisiti senza,

quindi, una seppur minima verifica documentale e burocratica.

Le modalità per la presentazione della domanda nonché i criteri per i provvedimenti di sospensione sono demandati a un decreto successivo del Ministro del lavoro.

Sempre attraverso decreto del Ministro del lavoro verranno definite le modalità per l'attribuzione di ulteriori crediti e per il recupero di quelli decurtati.

Viene eliminata la possibilità di recupero attraverso la frequenza di corsi di aggiornamento ma, al momento non è escluso che venga riproposta sotto forma di decreto ministeriale.

Si ricorda che con l'attuale situazione del "mercato" della formazione, con proposte formative spesso inadeguate, con la presenza di soggetti formatori improvvisati e in carenza di controlli efficaci, introducendo questo meccanismo per il recupero dei crediti si rischierebbe di creare ulteriori distorsioni a discapito di una formazione di qualità senza nessun effetto positivo per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

La decurtazione di punti avviene solamente in seguito alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei responsabili delle violazioni indicate. I casi previsti per cui si interviene con la decurtazione dei punti sono riportati in una nuova tabella allegata al D.Lgs. 81/08 (allegato I-bis).

7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.

Commento

Con questo nuovo comma si chiarisce il significato di provvedimenti definitivi confermando che si tratta di "sentenze passate in giudicato" e aggiungendo le ordinanze-ingiunzioni previste dalla legge 689/81.

Tale precisazione rende pressoché impraticabile il provvedimento di decurtazione dei punti della patente in quanto i tempi del procedimento penale sono notoriamente estremamente lunghi.

Inoltre, per quanto riguarda le violazioni elencate nei primi 20 punti della tabella "allegato 1-bis" (Fattispecie di violazioni che comportano la

decurtazione dei crediti dalla patente di cui all'art. 27), che si riferiscono specificamente a violazioni del D.Lgs. 81/08, non appare chiaro quando si possa procedere con la decurtazione dei punti.

Infatti, le fattispecie indicate sono praticamente tutte contravvenzioni sanzionate con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda (ovvero della sola ammenda), per le quali "si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20 e seguenti del D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758" (art. 301 D.Lgs. 81/08).

Lo spirito del D.Lgs. 758/94 è proprio quello di consentire l'estinzione del reato attraverso l'ottemperanza alla prescrizione (la messa a norma) e il pagamento in sede amministrativa di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda prevista per quella contravvenzione.

Nella stragrande maggioranza degli accertamenti effettuati dagli organi di vigilanza la procedura sanzionatoria applicata segue le modalità sopradescritte.

In caso di accertate violazioni che prevedono la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, con l'applicazione della procedura prevista dal D.Lgs. 758/94 non si arriva a una sentenza di condanna passata in giudicato ma si prescrive la messa a norma e si applica direttamente la sanzione prevista.

La procedura che prevede ordinanze-ingiunzioni di cui art. 18 della legge 689/81, riguarda solamente le violazioni meno gravi per le quali sono previste solo sanzioni amministrative pecuniarie.

In pratica, dopo che l'organo di vigilanza ha rilevato una violazione grave per cui è prevista la decurtazione di punti sulla patente, se il contravventore ottempera alla prescrizione e paga l'ammenda prevista non incorre nella procedura di decurtazione dei punti della patente?

Questa modalità oggettivamente non sembra rappresentare un deterrente affinché le aziende rispettino le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Di fatto non cambierebbe nulla rispetto al passato e la decurtazione dei punti avverrebbe solamente in caso di contravventori che non regolarizzano la situazione ottemperando alla prescrizione dell'organo di vigilanza, e solamente dopo un procedimento penale

di durata indefinita.

8. *Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 14.*
9. *I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.*

Commento

Ad integrazione della prima versione del comma 8 è stata inserita la possibilità di ricorso in caso di sospensione in via cautelativa della patente in conseguenza di grave infortunio.

Permane l'assenza di indicazioni su cosa avviene al termine della sospensione (massimo 12 mesi) in assenza di un provvedimento definitivo della Magistratura circa le eventuali responsabilità.

Per quanto riguarda il flusso informativo tra le amministrazioni che emanano i provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato) e l'Ispettorato nazionale del lavoro, il presupposto necessario è la creazione di un collegamento tra le banche dati delle diverse amministrazioni (ASL/ATS, Regioni, Ispettorato nazionale del lavoro, Magistratura).

Considerato lo stato attuale di realizzazione del Sistema informativo nazionale unico previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 81/08 (SINP) tale previsione appare di difficile realizzazione.

10. *La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui*

all'articolo 14.

11. *Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del presente decreto, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente.*

Commento

Nella attuale scrittura è rimasto il riferimento alla possibilità di completare i lavori oggetto dell'appalto anche con un punteggio inferiore a 15 punti ma solo se i lavori realizzati sono almeno il 30% dell'intero valore del contratto. Viene fatta salva l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/08.

Per quanto riguarda le sanzioni per la mancanza di patente o per patente con un punteggio inferiore a 15 punti viene introdotto come riferimento il valore dei lavori in esecuzione. La sanzione prevista è pari al 10 % del valore dei lavori e comunque non inferiore a 6000 euro.

Come pena accessoria rimane l'esclusione per 6 mesi della partecipazione solamente ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici.

12. *Le informazioni relative alla patente sono annotate*

in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all'art. 8 del presente decreto.

Commento

Sembra di capire che si invertono le priorità e che il portale del sommerso raccoglierà le informazioni relative alla patente e ogni altra utile informazione contenuta nel SINP.

Le informazioni fondamentali per programmare i controlli e la vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro finiscono in un portale di fatto gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro e non collegato con le banche dati degli organi di vigilanza sul territorio (ASL/ATS).

13 L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.

Commento

Viene introdotto questo nuovo comma che prevede il monitoraggio del sistema della patente a crediti.

Il monitoraggio si svolgerà entro 12 mesi a partire dal 1° ottobre 2024 e dovrà servire per aggiornare i decreti ministeriali previsti per individuare le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente a punti e i decreti ministeriali previsti per individuare le modalità per l'attribuzione di crediti aggiuntivi e per il recupero dei crediti decurtati.

La tempistica indicata lascia indubbiamente capire che i tempi per la piena applicazione di questo nuovo sistema saranno piuttosto lunghi.

14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Commento

Demandare alla emanazione di appositi decreti del Ministero del lavoro la possibilità di estendere ad altri ambiti di attività l'applicazione di tali disposizioni, appare come l'ennesimo rinvio della piena applicazione del sistema di qualificazione di imprese e lavoratori autonomi, come previsto nella vecchia scrittura dell'art. 27 del D.Lgs. 81/08.

15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023;

Commento

L'attestazione SOA è rilasciata da organismi privati autorizzati dall'ANAC che attestano il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto per l'esecuzione di appalti pubblici di lavori. Non si tratta di una attestazione mirata ai requisiti di salute e sicurezza sul lavoro.

b) all'articolo 90, comma 9:

1) Dopo la lettera b) è inserita la seguente:

b-bis) verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo art. 27, dell'attestazione di qualificazione SOA;"

2) alla lettera c) le parole: "alle lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b) e b-bis);";

c) all'articolo 157, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7, 9, lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo».

Commento

Le modifiche all'art. 90 del D.Lgs. 81/08 riguardano solamente la verifica aggiuntiva che il committente o il responsabile dei lavori devono effettuare in caso di affidamento di lavori in appalto. Tra le verifiche da effettuare rientra anche il possesso della patente a punti (comma b-bis).

Nell'art. 157 del D.Lgs. 81/08 è stata prevista la sanzione ai committenti e ai responsabili dei lavori anche per la mancata verifica del possesso della patente.

c-bis) dopo l'allegato I è inserito l'allegato I-bis di cui all'allegato 2-bis annesso al presente decreto

Con questa precisazione viene inserito un nuovo allegato al D.Lgs. 81/08 (allegato I-bis) con l'indicazione delle

"Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all'art. 27".

In questo allegato le decurtazioni previste sono state ridotte in modo rilevante rispetto a quanto previsto nel decreto legge fino a diventare quasi irrilevanti in alcuni casi.

Si segnala la decurtazione di 1 punto per l'omessa notifica dei lavori che comportano il rischio di esposizione ad amianto, decurtazione di 2 punti per lavori in quota senza DPI contro le cadute dall'alto, oppure 2 punti per rischi di natura elettrica.

Anche l'omessa vigilanza in ordine alla rimozione di dispositivi di sicurezza prevede la decurtazione di 2 punti.

Di seguito la tabella Allegato I-bis

FATTISPECIE DI VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA DECURTAZIONE
DEI CREDITI DALLA PATENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 27

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE DI CREDITI
1	Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi:	5
2	Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione:	3
3	Omessa formazione e addestramento:	2
4	Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile:	3
5	Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:	3
6	Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto:	2
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto:	3
8	Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno:	2
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:	2
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:	2
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale):	2
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:	2
13	Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto:	1
14	Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28:	3
15	Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche:	3
16	Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101:	3
17	Omessa valutazione del rischio di annegamento:	2
18	Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie:	2

19	Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi:	3
20	Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177:	1
21	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:	1
22	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:	2
23	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:	3
24	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3- <i>quater</i> , del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23:	1
25	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni:	5
26	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro:	8
27	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro:	15
28	Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:	20
29	Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:	10

Oltre alle modifiche al D.Lgs. 81/08 citate, nell'art. 29 della legge di conversione del 29 aprile n. 56 (conversione D.L. 2 marzo 2024 n. 19) sono previsti anche altri commi interessanti (7-8-9) che introducono una "certificazione" di conformità rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro qualora gli accertamenti effettuati non evidenzino violazioni in materia di lavoro e di legislazione sociale, compresa la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. La legge di conversione non ha modificato i contenuti se non per marginali piccole correzioni.

Le aziende che non sono state oggetto di verbali e contestazioni di violazioni nel corso di attività di vigilanza dell'Ispettorato del lavoro vengono iscritte in un elenco denominato "Lista di conformità INL" e per un periodo di 12 mesi non vengono sottoposte ad altre attività di vigilanza da parte dell'Ispettorato del lavoro.

Il comma 8 esclude da questa moratoria le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica, tuttavia tale previsione appare controversa.

Come è possibile immaginare che per il periodo indicato dopo la prima ispezione nell'azienda e nel cantiere non subentrino nuove violazioni anche in considerazione della evoluzione delle attività del cantiere stesso?

Permangono tutte le perplessità di un tale provvedimento in quanto, se da una parte può anche apparire comprensibile il tentativo di introdurre meccanismi premiali, tale soluzione appare discutibile e, soprattutto, potrebbe aprire a ipotesi spesso ricorrenti circa la possibilità di prevedere il rilascio di certificazioni di questo tipo da parte di consulenti o soggetti privati.